

**INTERVENTI DI
MANUTENZIONE E
AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI INCENTIVATI
IN CONTO ENERGIA**

**PROCEDURE AI SENSI DEL
D.M. 23 GIUGNO 2016**

INDICE

PREMESSA.....	3
1. PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI.....	4
2. INTERVENTI SIGNIFICATIVI	6
2.1 Spostamento di un impianto	6
2.2 Sostituzione dei moduli fotovoltaici.....	7
2.3 Rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici.....	10
2.4 Sostituzione degli inverter su impianti che beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica made in EU.....	11
2.5 Interventi di modifica edilizia all'immobile e/o al manufatto su cui è installato l'impianto.....	12
2.6 Variazioni di configurazione elettrica	12
2.6.1 Variazione del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto	12
2.6.2 Modifiche del punto di connessione	12
2.6.3 Installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta.....	13
3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E COSTI DI ISTRUTTORIA.....	14
3.1 Comunicazioni afferenti agli Interventi significativi.....	14
3.2 Richieste di valutazione preliminare	14
3.3 Costi di istruttoria	15
APPENDICE A	16
A.1. Spostamento dell'impianto.....	16
A.2. Sostituzione dei moduli fotovoltaici.....	17
A.3. Rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici.....	19
A.4. Sostituzione degli inverter su impianti che beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica made in EU.....	21
A.5. Interventi di modifica edilizia all'immobile e/o al manufatto su cui è installato l'impianto.....	22
A.6. Variazioni di configurazione elettrica	23

PREMESSA

Con il presente documento sono aggiornate le *"Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti"* pubblicate nel mese di febbraio 2017 per garantire la semplificazione delle regole per effettuare interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, agevolando il perseguimento e il conseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale nonché la massimizzazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Più in dettaglio, le nuove Procedure contengono una serie di misure volte a snellire gli adempimenti necessari al fine di comunicare al GSE l'avvenuta realizzazione degli interventi, ampliando da un lato l'insieme degli *"interventi non significativi"*, in merito ai quali i Soggetti Responsabili non sono più tenuti a inviare comunicazioni e ad attendere la relativa istruttoria del GSE, e prevedendo, dall'altro, una decisa razionalizzazione delle regole da osservare per gli *"interventi significativi"*, in un'ottica che consenta di salvaguardare l'efficienza del parco di generazione nel pieno rispetto dei principali requisiti che hanno garantito l'accesso agli incentivi.

Il documento intende altresì fornire una risposta alle esigenze e alle aspettative di mercato accogliendo le proposte che nel tempo sono state portate all'attenzione del GSE da parte delle Associazioni di categoria, degli Operatori e in generale dai Soggetti Responsabili degli impianti, con l'obiettivo ulteriore di promuovere la diffusione di *"buone pratiche"* finalizzate alla tutela del parco di generazione da fonte fotovoltaica, che si auspica possa mantenersi affidabile, moderno ed efficiente.

Si segnala, al riguardo, che le Procedure di cui al presente documento si applicano anche agli interventi già realizzati, ivi inclusi quelli per i quali l'istruttoria non sia stata ancora completata.

1. PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

Al fine di prevedere una semplificazione degli adempimenti in capo al Soggetto Responsabile è operata una ridefinizione degli interventi significativi, ovverosia di quelli che comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell'impianto, e di quelli non significativi che, in quanto tali, non saranno soggetti ad alcun adempimento per i Soggetti Responsabili.

Il Soggetto Responsabile è tenuto in ogni caso a conservare tutta la documentazione relativa agli interventi realizzati per eventuali controlli.

Interventi su impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW

I Soggetti Responsabili degli impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW sono esonerati dall'obbligo di comunicazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi fatta eccezione per l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta (si veda al riguardo il paragrafo 2.6.3) e per la sostituzione o rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici (paragrafi 2.2 e 2.3).

Interventi non Significativi

Interventi per i quali non è previsto l'invio di alcuna comunicazione al GSE, quali, a titolo esemplificativo:

- spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori;
- installazione di dispositivi elettronici (c.d. "ottimizzatori");
- sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori qualora l'intervento non determini variazioni del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto;
- interventi effettuati sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie su cui l'impianto è stato installato che non comportino variazioni dei requisiti in base ai quali l'impianto è stato incentivato;
- la sostituzione degli inverter installati su impianti che non beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica *made in EU*¹;
- interventi di potenziamento non incentivati².

Interventi Significativi

Interventi per i quali è previsto l'invio di comunicazione al GSE:

- spostamento dell'impianto (si veda al riguardo il paragrafo 2.1);

¹ Maggiorazione di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) del D.M. 5 luglio 2012.

² Si rammenta che:

- in seguito all'intervento di potenziamento, l'impianto deve essere dotato di idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l'energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivata e quella prodotta dalla porzione di impianto non incentivata. Al riguardo, si precisa che nel caso in cui, prima dell'intervento di potenziamento, l'impianto incentivato fosse dotato esclusivamente del contatore posto sul punto di scambio con la Rete, è necessario che venga installato un apposito contatore di produzione al fine di assicurare che, per ciascuna porzione di impianto, sia possibile effettuare una misurazione separata dell'energia prodotta;
- l'intervento di potenziamento deve essere registrato sul portale Gaudi di Terna, in coerenza con le disposizioni del Codice di Rete, mediante la creazione di: a) una nuova sezione d'impianto (SEZ) e di una nuova Unità di Produzione (UP), qualora l'impianto prima dell'intervento di potenziamento fosse costituito esclusivamente da una sezione incentivata in Tariffa Omnicomprensiva; b) una nuova sezione d'impianto (SEZ) qualora, prima dell'intervento di potenziamento, l'impianto fosse costituito da sezioni incentivate con tariffe diverse dalla Tariffa Omnicomprensiva.

- sostituzione dei moduli fotovoltaici (paragrafo 2.2);
- rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici (paragrafo 2.3);
- sostituzione degli inverter su impianti che beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica *made in EU*¹ (paragrafo 2.4);
- interventi di modifica edilizia all'immobile e/o al manufatto su cui è installato l'impianto (paragrafo 2.5);
- variazioni della configurazione dell'impianto (paragrafo 2.6), ovvero:
 - variazione del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto;
 - modifiche del punto di connessione;
 - installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta.

I Soggetti Responsabili sono tenuti a inviare al GSE la comunicazione entro 60 giorni dall'avvenuto completamento dell'intervento, utilizzando il portale SIAD, secondo le modalità descritte al capitolo 3.

Nel corso dell'istruttoria, il GSE può richiedere al Soggetto Responsabile integrazioni documentali per accertare, in contraddittorio con il Soggetto Responsabile, la permanenza dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e/o degli eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento, nonché il rispetto della regolazione vigente oltreché delle disposizioni introdotte dal D.M. 23 giugno 2016.

Qualora, detti requisiti dovessero essere venuti meno, il GSE adotterà i provvedimenti conseguenti.

Si ribadisce che tra i requisiti per l'ammissione agli incentivi previsti dalla normativa di riferimento, che devono essere rispettati nel tempo per il mantenimento del diritto delle tariffe incentivanti inizialmente riconosciute, ci sono anche i requisiti soggettivi (relativi cioè al Soggetto Responsabile) che potrebbero modificarsi a seguito, ad esempio, di variazioni della titolarità degli impianti³. Il trasferimento di titolarità di un impianto da un soggetto avente determinate caratteristiche a un altro che non le detenga può comportare la rimodulazione della tariffa incentivante inizialmente riconosciuta.

Al riguardo, si riportano i seguenti esempi:

- nel caso di impianti non aventi i requisiti della totale integrazione architettonica, incentivati ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007, nella titolarità di Enti Locali o Regioni, che beneficiano delle disposizioni previste dalla Legge Finanziaria 2008 (riconoscimento della tariffa spettante agli impianti integrati architettonicamente o agli impianti su edifici indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell'intervento), il trasferimento della titolarità a soggetti con diversa natura giuridica comporta l'adeguamento delle tariffe inizialmente riconosciute sulla base delle effettive modalità di installazione dell'impianto a decorrere dalla data della variazione e sino alla scadenza della convenzione;
- in caso di trasferimento di titolarità a favore di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni di impianti incentivati ai sensi del D.M. 5 luglio 2012, di potenza maggiore di 12 kW, il cui Soggetto Responsabile è una Pubblica Amministrazione, il GSE ridetermina la tariffa incentivante riconoscendo, a decorrere dalla data della variazione e sino alla scadenza della convenzione, la

³ Il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet il documento "Manuale utente per la richiesta di trasferimento di titolarità" in cui sono indicate le modalità di gestione dei trasferimenti di titolarità di impianti incentivati.

tariffa prevista dal Decreto di riferimento in relazione alla specifica fascia di potenza e alle caratteristiche dell'impianto.

2. INTERVENTI SIGNIFICATIVI

In questo capitolo sono descritti gli interventi significativi e gli eventuali impatti sulle tariffe incentivanti riconosciute. A seguito della realizzazione di detti interventi, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare la documentazione indicata nell'APPENDICE A delle presenti Procedure, unitamente alla comunicazione di avvenuta realizzazione dell'intervento, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, scaricabile dall'applicativo SIAD (si veda al riguardo il capitolo 3).

2.1 Spostamento di un impianto

È possibile spostare un impianto incentivato in Conto Energia solo all'interno del "*sito di prima installazione*".

A tal riguardo, si ricorda che il "*sito di prima installazione*" si identifica a partire dai riferimenti catastali (Comune, Sezione, Foglio, Particella, Subalterno) dell'immobile o del compendio immobiliare che ospita l'impianto fotovoltaico, ovvero dai riferimenti catastali del terreno nel caso di impianti installati a terra o su strutture non accatastate.

In dettaglio, il "*sito di prima installazione*" assume una connotazione diversa in relazione alla tipologia dell'impianto (a terra oppure su edificio), nonché dal contesto in cui si inserisce:

- per gli impianti installati in contesti residenziali, il sito di prima installazione coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle relative pertinenze, nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell'impianto, identificato dai riferimenti catastali e in particolare dalla particella e suoi subalterni;
- per gli impianti installati in contesti diversi da quelli residenziali, ad esempio industriali o commerciali, il sito di prima installazione coincide con l'insieme delle unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, dove è situata la realtà industriale o commerciale nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell'impianto;
- nei casi di impianti installati a terra, il sito di prima installazione coincide con l'insieme delle particelle catastali contigue, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell'impianto.

Lo spostamento, che può riguardare anche solo parte dei moduli fotovoltaici, è consentito a condizione che le superfici o le aree su cui insiste l'impianto risultino nella disponibilità del Soggetto Responsabile alla data di realizzazione dell'intervento.

I Soggetti Responsabili, verificati gli adempimenti necessari alla luce delle norme e della regolazione vigente, sono tenuti a completare gli eventuali *iter* autorizzativi dell'intervento e di accesso alla rete previsti dagli Enti territorialmente competenti⁴ e dai Gestori di rete.

⁴ Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n.28/2011, ogni valutazione circa la necessità, validità, idoneità ed efficacia dei titoli autorizzativi, nonché il riconoscimento della natura delle eventuali varianti, è di esclusiva competenza degli Enti/Amministrazioni locali.

Qualora la necessità di spostare l'impianto al di fuori del "sito di prima installazione" derivi da cause di forza maggiore, da eventi imprevedibili o comunque non dipendenti dal Soggetto Responsabile, il Soggetto Responsabile può presentare una richiesta di valutazione preliminare secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.2.

Laddove a seguito dell'intervento dovesse essere modificata la tipologia installativa dell'impianto (es. da impianto su edificio a impianto a terra), il GSE provvederà a rideterminare la tariffa spettante sulla base delle nuove caratteristiche dell'impianto⁵ a decorrere dalla data di conclusione dell'intervento⁶ e sino alla scadenza della convenzione.

2.2 Sostituzione dei moduli fotovoltaici

È consentita la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico che prevedano la sostituzione dei moduli fotovoltaici degli impianti fotovoltaici in esercizio con componenti tecnologicamente più avanzati.

In particolare:

- a. i nuovi moduli fotovoltaici installati nell'ambito di interventi di sostituzione effettuati su impianti in relazione ai quali non sono state riconosciute le maggiorazioni previste dai DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 per l'installazione di componenti di provenienza da un paese membro dell'Unione Europea o parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo devono essere conformi esclusivamente alle seguenti normative:
 - CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
 - CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
 - CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
 - CEI EN 61215-1-3 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
 - CEI EN 61215-1-4 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
 - CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
 - CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;

⁵ Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.M. 5 luglio 2012, a decorrere dal 6 luglio 2013 hanno cessato applicarsi le disposizioni di cui ai provvedimenti di incentivazione della fonte fotovoltaica, laddove possano comportare incrementi del costo indicativo cumulato raggiunto alla medesima data. Ne deriva che non è possibile in nessun caso attribuire una tariffa incentivante maggiore rispetto a quella precedentemente riconosciuta, circostanza questa esclusa anche ai sensi degli altri Decreti del Conto Energia.

⁶ Ai fini commerciali la modifica avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di realizzazione dell'intervento.

- CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.
- b. i nuovi moduli fotovoltaici installati nell'ambito di interventi di sostituzione effettuati su impianti in relazione ai quali sono state riconosciute le maggiorazioni previste dai DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 per l'installazione di componenti di provenienza da un paese membro dell'Unione Europea o parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, oltreché essere conformi alle norme indicate al punto precedente, devono:
 - essere dotati di un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (*Factory Inspection Attestation*, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all'interno dei predetti Paesi le seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
 - essere dotati delle certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell'ispezione di fabbrica.

Si rammenta, al riguardo che una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, dovrà fornire, oltre al certificato originario dei moduli, anche un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM – *Original Equipment Manufacturer*). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio.

I Soggetti Responsabili che dispongono delle predette certificazioni possono trasmetterle al GSE allegandole alla comunicazione relativa all'intervento sull'applicativo SIAD. Nel caso di interventi effettuati su impianti in relazione ai quali sono state riconosciute le maggiorazioni previste dai DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, al fine di ridurre i tempi dell'istruttoria del GSE, è preferibile allegare le certificazioni dei moduli alla comunicazione SIAD. In ogni caso, il Soggetto Responsabile è tenuto a conservarne copia per eventuali controlli.

Laddove i moduli di nuova installazione risultassero non certificati, il GSE dispone la revoca della tariffa incentivante e/o della maggiorazione tariffaria precedentemente riconosciute a decorrere dalla data di realizzazione dell'intervento.

Qualora il Soggetto Responsabile disponga di moduli fotovoltaici acquistati come componenti di scorta e gli stessi rispettino almeno le disposizioni del Decreto ai sensi del quale l'impianto è stato incentivato, può utilizzarli per far fronte a interventi di sostituzione purché fornisca idonea documentazione che ne comprovi la data di approvvigionamento (fatture di acquisto e documenti di trasporto) e, nei casi in cui l'acquisto e/o la detenzione siano in capo a soggetti terzi quali l'installatore o l'*asset manager*, ne comprovi l'attribuzione all'impianto oggetto dell'intervento di sostituzione (es. contratto di O&M).

Resta fermo quanto previsto dai Decreti del Conto Energia, ai sensi dei quali i componenti installati in sostituzione non devono provenire da altri impianti incentivati.

Nel caso si vogliano riutilizzare, in occasione di successivi interventi di manutenzione sullo stesso impianto, i componenti rimossi in occasione di precedenti interventi di manutenzione, ma ancora funzionanti e conservati come scorta tecnica, a seguito del primo intervento di rimozione, è necessario fornire al GSE indicazioni in merito al luogo in cui i componenti saranno conservati fino a che non verranno riutilizzati.

In tutti i casi di sostituzione dei moduli, per facilitare e rendere possibile l'eventuale riconfigurazione delle stringhe di moduli, necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'inverter, sono ammissibili soglie percentuali di incremento del valore della potenza elettrica nominale⁷ dell'impianto e, nel caso di impianti multi-sezione, della singola sezione, secondo il seguente schema:

- fino al 5%, per gli interventi su impianti con potenza nominale non superiore a 20 kW;
- fino all'1%, per gli interventi su impianti con potenza nominale superiore a 20 kW.

L'incremento generato dai diversi interventi realizzati durante l'intero periodo di incentivazione deve mantenersi entro le suddette soglie, introdotte dall'art. 30 del D.M. 23 giugno 2016. Gli incrementi di potenza che rientrano nelle suddette soglie vengono registrati dal GSE nei propri sistemi transazionali ma non comportano l'adeguamento delle informazioni contenute nella convenzione in Conto Energia.

Per consentire interventi di ripristino immediato, anche parziale, di impianti che hanno subito guasti estesi o incendi, è possibile installare in modo temporaneo, cioè per un periodo non superiore a sei mesi, componenti d'impianto di riserva (muletti), nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell'impianto o di soggetti diversi⁸, a condizione che detti componenti di riserva abbiano gli stessi requisiti (es. provenienza europea) dei componenti sostituiti temporaneamente. In questi casi, come stabilito dall'art. 30 del D.M. 23 giugno 2016, non sono consentiti incrementi della potenza nominale degli impianti⁹.

La data di installazione dei muletti dovrà essere comunicata tempestivamente al GSE insieme a tutte le informazioni in merito ai dati di targa dei componenti, e alla documentazione comprovante l'avvenuto invio del componente rimosso al costruttore, per l'effettuazione dell'intervento di riparazione, ovvero l'avvenuto acquisto del componente nuovo con cui verrà effettuata la sostituzione definitiva. Al termine del periodo di installazione temporanea, il Soggetto Responsabile dovrà comunicare al GSE la data di rimozione del componente muletto e fornire i dati caratteristici del componente installato definitivamente.

È in ogni caso necessario, sia che si tratti di sostituzioni definitive, sia che si tratti di sostituzioni temporanee, che il Soggetto Responsabile indichi al GSE la destinazione finale del componente rimosso dall'impianto¹⁰ anche al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei

⁷ Potenza elettrica dell'impianto pari alla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali.

⁸ Per consentire al GSE di tracciare le informazioni relative ai componenti di riserva, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire idonea documentazione comprovante la messa a disposizione del componente da parte del soggetto terzo.

⁹ Non possono infatti essere applicate le soglie introdotte dal D.M. 23 giugno 2016 e indicate all'inizio del presente paragrafo.

¹⁰ A titolo esemplificativo:

- qualora la sostituzione sia dovuta a guasto o avaria e il componente venga smaltito, documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento ai sensi della normativa vigente, riportante le matricole dei componenti sostituiti (in particolare, si richiede la IV copia del formulario di identificazione dei rifiuti timbrato, firmato e datato dal destinatario per accettazione);
- qualora la sostituzione sia dovuta a guasto o avaria e il componente non venga smaltito ma ritirato dal produttore in garanzia, occorre inviare copia della documentazione comprovante l'avvenuto ritiro riportante le matricole dei componenti ritirati;
- qualora la sostituzione riguardi componenti ancora funzionanti che a seguito della rimozione vengono destinati ad altri usi, occorre inviare copia della documentazione attestante la destinazione finale del componente (in caso di vendita a soggetti terzi i riferimenti del soggetto

moduli fotovoltaici a fine vita, in accordo alle "*Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati*" pubblicate sul sito internet del GSE.

Si rammenta, al riguardo, che il GSE ha reso disponibile un modello di Scheda di sintesi, disponibile anche sull'applicativo SIAD, per supportare gli Operatori che effettuano interventi di sostituzione/rimozione definitiva dei moduli, da compilare ed allegare alla comunicazione al fine di rappresentare, in modo chiaro e sintetico, l'intervento realizzato.

Nel caso di interventi di manutenzione o ammodernamento tecnologico di impianti integrati con caratteristiche innovative (BIPV) e per gli impianti a concentrazione (CPV), incentivati ai sensi dei DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, si prevede la possibilità di effettuare interventi di sostituzione nell'ambito dei quali installare moduli di tecnologia tradizionale che rispettino le suddette disposizioni in materia di certificazioni dei moduli.

In tali casi, il GSE ridetermina la tariffa incentivante riconoscendo, a decorrere dalla data di conclusione dell'intervento¹¹ e sino alla scadenza della convenzione, la tariffa prevista dallo specifico Decreto di riferimento in relazione alla fascia di potenza individuata e alle altre caratteristiche principali dell'impianto (tariffa per gli impianti fotovoltaici tradizionali).

Conclusivamente, si rappresenta che nell'ambito dell'intervento è possibile, allo scopo di incrementare la captazione della radiazione solare, trasformare un impianto fotovoltaico realizzato su struttura fissa in uno a inseguimento solare.

Al riguardo, si evidenzia che i Soggetti Responsabili, verificati gli adempimenti necessari alla luce delle norme vigenti, sono tenuti a completare gli eventuali *iter* autorizzativi dell'intervento previsti dagli Enti territorialmente competenti¹².

2.3 Rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici

Un intervento di rimozione di moduli fotovoltaici, conseguente a un danneggiamento di alcuni di essi o ad altre cause tecniche, è sempre possibile e determina una riduzione della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, che può essere temporanea o definitiva. Nei casi in cui il Soggetto Responsabile intenda rinunciare definitivamente alla quota parte di potenza dismessa e non più in esercizio, dovrà inviare esplicita comunicazione al GSE e aggiornare in tal senso anche le informazioni registrate sul sistema Gaudi di Terna, fermi restando gli adempimenti previsti dalla Delibera Arera ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii. (TICA) ai fini dell'adeguamento della connessione esistente.

Nei casi di riduzione della potenza non saranno riconosciuti eventuali incrementi della tariffa incentivante. In generale, si rammenta che, a seguito di un intervento di rimozione dei moduli fotovoltaici, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare la destinazione finale del componente al fine di consentire al GSE di

acquirente, in caso di stoccaggio come componente di scorta da usare per future sostituzioni nell'ambito dello stesso impianto ovvero di riutilizzo del componente nell'ambito di altri impianti non incentivati, il luogo di conservazione ovvero i riferimenti dell'impianto su cui il componente è stato reinstallato) riportante le matricole dei componenti rimossi;

- qualora la sostituzione sia dovuta a furto o a incendio, copia della denuncia presentata alle competenti autorità, riportante le matricole dei componenti.

¹¹ Ai fini commerciali la modifica avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di realizzazione dell'intervento.

¹² Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n.28/2011, ogni valutazione circa la necessità, validità, idoneità ed efficacia dei titoli autorizzativi, nonché il riconoscimento della natura delle eventuali varianti, è di esclusiva competenza degli Enti/Amministrazioni locali.

effettuare gli opportuni controlli in merito all'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di RAEE¹³.

2.4 Sostituzione degli inverter su impianti che beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica *made in EU*

I nuovi inverter installati nell'ambito di un intervento di sostituzione su impianti in relazione ai quali è stata riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) del D.M. 5 luglio 2012 per l'installazione di componenti di provenienza da un paese membro dell'Unione Europea o parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, oltreché essere conformi alle norme di settore e a quanto previsto dalle Delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti in materia di connessione degli impianti e dai Gestori di Rete nei propri regolamenti di esercizio, devono essere dotati dell'Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica rilasciato, ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, da un ente di certificazione accreditato EN 45011.

Laddove i nuovi inverter installati dovessero essere privi delle suindicate certificazioni, il GSE dispone la revoca della maggiorazione tariffaria precedentemente riconosciuta a decorrere dalla data di conclusione dell'intervento¹⁴ e sino alla scadenza della convenzione.

Resta fermo quanto previsto dai Decreti del Conto Energia, ai sensi dei quali i componenti installati in sostituzione non devono provenire da altri impianti incentivati.

Nel caso si vogliano riutilizzare, in occasione di successivi interventi di manutenzione sullo stesso impianto, i componenti rimossi in occasione di precedenti interventi di manutenzione, ma ancora funzionanti e conservati come scorta tecnica, a seguito del primo intervento di rimozione, è necessario fornire al GSE indicazioni in merito al luogo in cui i componenti saranno conservati fino a che non verranno riutilizzati.

Per consentire interventi di ripristino immediato, anche parziale, di impianti che hanno subito guasti estesi o incendi, è possibile installare in modo temporaneo, cioè per un periodo non superiore a sei mesi, componenti d'impianto di riserva (muletti), nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell'impianto o di soggetti diversi¹⁵, a condizione che tali componenti di riserva abbiano gli stessi requisiti (es. provenienza europea) dei componenti sostituiti temporaneamente. In questi casi, come stabilito dall'art. 30 del D.M. 23 giugno 2016, non sono consentiti incrementi della potenza nominale degli impianti¹⁶.

La data di installazione dei muletti dovrà essere comunicata tempestivamente al GSE insieme a tutte le informazioni in merito ai dati di targa dei componenti, e alla documentazione comprovante l'avvenuto invio del componente rimosso al costruttore, per l'effettuazione dell'intervento di riparazione, ovvero l'avvenuto acquisto del componente nuovo con cui verrà effettuata la sostituzione definitiva. Al termine del periodo di installazione temporanea, il Soggetto Responsabile dovrà comunicare al GSE la data di rimozione del componente muletto e fornire i dati caratteristici del componente installato definitivamente.

¹³ Cfr. nota 10.

¹⁴ Ai fini commerciali la modifica avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di realizzazione dell'intervento.

¹⁵ Per consentire al GSE di tracciare le informazioni relative ai componenti di riserva, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire idonea documentazione comprovante la messa a disposizione del componente da parte del soggetto terzo.

¹⁶ Non possono infatti essere applicate le soglie introdotte dal D.M. 23 giugno 2016 e indicate all'inizio del presente paragrafo.

2.5 Interventi di modifica edilizia all'immobile e/o al manufatto su cui è installato l'impianto

Nel caso di interventi che prevedano modifiche dell'immobile o del manufatto su cui l'impianto è installato, laddove sia modificata la modalità installativa dell'impianto, il GSE, se ne ricorrono i presupposti, ridetermina la tariffa incentivante riconoscendo, a decorrere dalla data di conclusione dell'intervento¹⁷ e sino alla scadenza della convenzione, la tariffa prevista dal Decreto di riferimento in relazione alla specifica fascia di potenza e alle altre caratteristiche principali dell'impianto¹⁸.

I Soggetti Responsabili, verificati gli adempimenti necessari alla luce delle norme vigenti, sono tenuti a completare gli eventuali *iter* autorizzativi dell'intervento previsti dagli Enti territorialmente competenti¹⁹.

2.6 Variazioni di configurazione elettrica

2.6.1 Variazione del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto

È consentita la variazione del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto adottato dal Soggetto Responsabile nel rispetto delle disposizioni previste del quadro normativo e regolatorio vigente.

Detta variazione non comporta il venir meno dei requisiti per il mantenimento delle tariffe incentivanti riconosciute.

Laddove la modifica del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto comporti la variazione del codice POD identificativo del punto di connessione dell'impianto alla Rete, il Soggetto Responsabile è tenuto a seguire le indicazioni riportate al successivo paragrafo 2.6.2.

2.6.2 Modifiche del punto di connessione

È possibile effettuare interventi che comportino la variazione del codice POD, identificativo del punto di connessione di un impianto fotovoltaico incentivato alla Rete elettrica.

Come previsto dai Decreti che nel tempo hanno regolato l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il punto di connessione dell'impianto fotovoltaico alla Rete elettrica, identificato con un codice POD, deve rimanere unico e non condiviso con altri impianti fotovoltaici per tutta la durata del periodo di incentivazione, pena la revoca del diritto a percepire gli incentivi per tutti gli impianti che, a seguito dell'intervento di variazione della configurazione, dovessero condividere lo stesso punto di connessione.

Si precisa, al riguardo, che la comunicazione deve essere effettuata anche nei casi di sostituzione del POD provvisorio/di cantiere con uno definitivo.

¹⁷ Ai fini commerciali la modifica avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di realizzazione dell'intervento.

¹⁸ L'art. 20, comma 1 del D.M. 5 luglio 2012, a decorrere dal 6 luglio 2013 hanno cessato applicarsi le disposizioni di cui ai provvedimenti di incentivazione della fonte fotovoltaica, laddove possano comportare incrementi del costo indicativo cumulato raggiunto alla medesima data. Ne deriva che non è possibile in nessun caso attribuire una tariffa incentivante maggiore rispetto a quella precedentemente riconosciuta.

¹⁹ Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n.28/2011, ogni valutazione circa la necessità, validità, idoneità ed efficacia dei titoli autorizzativi, nonché il riconoscimento della natura delle eventuali varianti, è di esclusiva competenza degli Enti/Amministrazione locali.

Nei casi di ricodifica del codice POD determinata dal Gestore di Rete, a seguito di fusione per incorporazione con altro Gestore di Rete ovvero nei casi di cessione totale o parziale di ramo d'azienda ad altro Gestore di Rete, non è invece necessario che il Soggetto Responsabile invii alcuna comunicazione al GSE in quanto le informazioni sono fornite direttamente dal Gestore di Rete territorialmente competente che ha operato la ricodifica.

A titolo esemplificativo, la variazione del codice POD può essere determinata da:

- variazione della tensione di collegamento alla Rete;
- variazione del regime di cessione in Rete;
- spostamento dell'ubicazione del punto di connessione;
- sostituzione della fornitura provvisoria/di cantiere con fornitura definitiva.

2.6.3 Installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta

I principi di riferimento e le indicazioni in merito alla realizzazione di interventi di installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta, disciplinati dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n. 574/2014/E/EEL e ss.mm.ii., sono indicati nel documento "*Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi della Deliberazione 574/2014/R/EEL e s.m.i.*" pubblicato dal GSE sul proprio sito internet.

3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E COSTI DI ISTRUTTORIA

3.1 Comunicazioni afferenti agli Interventi significativi

Il Soggetto Responsabile di impianti incentivati di potenza superiore a 3 kW²⁰ è tenuto a comunicare al GSE l'avvenuta realizzazione degli interventi significativi (capitolo 2).

La comunicazione è resa dal Soggetto Responsabile sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD e deve essere inviata al GSE entro 60 giorni dal completamento dell'intervento di manutenzione.

Nell'APPENDICE A è indicata la documentazione che, in relazione al tipo di intervento realizzato, è necessario allegare alla comunicazione.

Nel corso dell'istruttoria, il GSE può richiedere al Soggetto Responsabile integrazioni documentali per accertare, in contraddittorio con il Soggetto Responsabile, la permanenza dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e/o degli eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento, nonché il rispetto della regolazione vigente oltreché delle disposizioni introdotte dal D.M. 23 giugno 2016.

Qualora, detti requisiti dovessero essere venuti meno, il GSE adotterà i provvedimenti conseguenti.

Nei casi in cui la documentazione inviata sia completa e l'intervento conforme, il GSE prende atto delle modifiche effettuate dandone comunicazione al Soggetto Responsabile.

3.2 Richieste di valutazione preliminare

È facoltà del Soggetto Responsabile di impianti con potenza superiore a 3 kW presentare al GSE una richiesta di valutazione preliminare con particolare riferimento agli effetti dell'intervento da realizzare sugli incentivi inizialmente riconosciuti.

Le richieste devono essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD.

Alle richieste dovrà essere allegata idonea documentazione progettuale dell'intervento che si intende realizzare.

Qualora nell'ambito dell'istruttoria della documentazione presentata si rendessero necessari ulteriori approfondimenti, il GSE si riserva di chiedere al Soggetto Responsabile le dovute integrazioni documentali.

Conclusa l'istruttoria, nel termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile per la presentazione dell'ulteriore documentazione richiesta, il GSE comunica

²⁰ Per gli impianti con potenza pari o inferiore a 3 kW è previsto l'obbligo di comunicare le sostituzioni dei moduli fotovoltaici ai sensi della disciplina vigente in materia di RAEE, l'installazione di sistemi di accumulo secondo quanto previsto nel documento "Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi della deliberazione 574/2014/E/EEL e s.m.i." pubblicato dal GSE sul proprio sito internet.

l'esito della valutazione effettuata in ordine alla conformità dell'intervento alle normative e alle regole applicabili.

3.3 Costi di istruttoria

Secondo quanto stabilito dal D.M. 24 dicembre 2014 (c.d. D.M. Tariffe), i Soggetti Responsabili di impianti interessati da un intervento di manutenzione e/o ammodernamento tecnologico che comporti la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell'impianto, ovvero che facciano richiesta di valutazione preliminare di un progetto di intervento di manutenzione e/o ammodernamento tecnologico, devono corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria. Pertanto, a conclusione delle attività di valutazione, il GSE provvederà a inviare al Soggetto Responsabile dell'impianto oggetto dell'intervento (progettato o realizzato) la fattura con gli importi dovuti, unitamente alle indicazioni per procedere al pagamento.

Il corrispettivo è costituito da una quota fissa pari a 50€ e da una quota variabile pari a 2€ per ciascun kW di potenza incentivata fino a 20 kW e pari a 1€ per ciascun kW di potenza incentivata eccedente i primi 20 kW.

Nel caso di avvenuta sostituzione dei componenti principali (moduli e inverter installati presso impianti ai quali è stata riconosciuta la maggiorazione cui all'art. 5, comma 2, lett. a) del D.M. 5 luglio 2012), il corrispettivo viene applicato sulla potenza dei componenti oggetto di sostituzione.

APPENDICE A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER GLI INTERVENTI SIGNIFICATIVI

Nella presente appendice è riportato, per ciascuna tipologia di intervento, l'elenco esemplificativo dei documenti che il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare al GSE entro 60 giorni dalla data di realizzazione dell'intervento. Si segnala che è in ogni caso possibile allegare alla comunicazione eventuale ulteriore documentazione finalizzata a fornire un quadro completo dell'intervento realizzato.

A.1. Spostamento dell'impianto

- *Impianti con potenza compresa tra 3 e 20 kW*
 1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
 2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
 3. fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell'intervento;
 4. un disegno planimetrico *as built* con indicazione, nel caso di impianti diversi da quelli installati a terra, delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione;
 5. nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni alla configurazione elettrica dell'impianto: schema elettrico *as built*.

- *Impianti con potenza superiore a 20 kW*
 1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
 2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
 3. relazione tecnica dell'intervento realizzato;
 4. fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell'intervento;
 5. un disegno planimetrico *as built*;
 6. *solo per impianti diversi da quelli installati a terra*. elaborati grafici di dettaglio che riportino in pianta, prospetto e sezione le caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione con indicazione dei particolari costruttivi e di installazione in scala adeguata;
 7. *nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni alla configurazione elettrica dell'impianto*: lo schema elettrico *as built* con indicazione:
 - a. del numero delle stringhe e del numero dei moduli per stringa;
 - b. di eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;
 - c. del numero di inverter e delle modalità di collegamento delle uscite degli inverter;
 - d. di eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;
 - e. dei contatori dell'energia prodotta e dei contatori dell'energia e prelevata e/o immessa in Rete;

del punto di collegamento alla Rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi, presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS) e di eventuali altre fonti di generazione.

A.2. Sostituzione dei moduli fotovoltaici

- Impianti con potenza compresa tra 3 e 20 kW
 1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi la variazione di dati rilevanti, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
 2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
 3. elenco in formato *excel* riportante marca, modello e numero di matricola dei componenti sostituiti e di quelli di nuova installazione;
 4. documentazione comprovante la motivazione dell'intervento:
 - a. nel caso di furto o incendio copia della denuncia presentata alle competenti Autorità a cui deve essere allegato l'elenco dei componenti oggetto di furto ovvero coinvolti nell'incendio;
 - b. nel caso di guasto o avarie non riparabili
 - i. se il componente sostituito non può più essere utilizzato ed è oggetto di smaltimento ai sensi della disciplina vigente, copia dei documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento a cui deve essere allegato l'elenco dei componenti smaltiti;
 - ii. nei casi di difetti di fabbricazione, se il componente sostituito è ritirato in garanzia dal produttore, copia dei documenti attestanti l'avvenuto ritiro da parte del produttore;
 - c. nel caso di sostituzioni avvenute per motivazioni diverse dalle precedenti in cui è previsto che i componenti sostituiti non vengano smaltiti ma siano destinati ad altri usi
 - i. in caso di stoccaggio come scorta tecnica per future sostituzioni nell'ambito dello stesso impianto, copia dei documenti comprovanti l'avvenuto stoccaggio;
 - ii. in caso di cessione ad un soggetto terzo o di riutilizzo su un altro impianto non incentivato, copia dei documenti comprovanti la destinazione del componente;
 5. *nei casi di sostituzioni temporanee*, documentazione comprovante la messa a disposizione del componente da parte di un soggetto terzo;
 6. *nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni della disposizione dell'impianto*: un disegno planimetrico *as built* con indicazione, nel caso di impianti diversi da quelli installati a terra, delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione;
 7. *nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni alla configurazione elettrica dell'impianto*: schema elettrico *as built*;
 8. fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell'intervento;
 9. Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation e Certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la

salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale per il sito produttivo di riferimento (se nella disponibilità del Soggetto Responsabile, solo in caso di sostituzioni effettuate su impianti con maggiorazione prevista dai DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012);

10. Scheda di Sintesi dell'intervento scaricabile dal Portale SIAD.

- Impianti con potenza superiore a 20 kW
 1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
 2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
 3. relazione illustrativa dell'intervento realizzato con l'indicazione delle motivazioni dell'intervento;
 4. elenco in formato *excel*/riportante marca, modello e numero di matricola dei componenti sostituiti e di quelli di nuova installazione;
 5. documentazione comprovante la motivazione dell'intervento:
 - a. nel caso di furto o incendio copia della denuncia presentata alle competenti Autorità a cui deve essere allegato l'elenco dei componenti oggetto di furto ovvero coinvolti nell'incendio;
 - b. nel caso di guasto o avarie non riparabili
 - i. se il componente sostituito non può più essere utilizzato ed è oggetto di smaltimento ai sensi della disciplina vigente, copia dei documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento a cui deve essere allegato l'elenco dei componenti smaltiti;
 - ii. se il componente sostituito è ritirato in garanzia dal produttore nei casi di difetti di fabbricazione, copia dei documenti attestanti l'avvenuto ritiro da parte del produttore;
 - c. nel caso di sostituzioni avvenute per motivazioni diverse dalle precedenti in cui è previsto che i componenti sostituiti non vengano smaltiti ma siano destinati ad altri usi
 - i. in caso di stoccaggio come scorta tecnica per future sostituzioni nell'ambito dello stesso impianto, copia dei documenti comprovanti l'avvenuto stoccaggio;
 - ii. in caso di cessione ad un soggetto terzo o di riutilizzo su un altro impianto non incentivato, copia dei documenti comprovanti la destinazione del componente.
 6. *nei casi di sostituzioni temporanee*, documentazione comprovante la messa a disposizione del componente da parte di un soggetto terzo;
 7. *nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni alla configurazione dell'impianto*:
 - a. un disegno planimetrico *as built*;
 - b. *solo per impianti diversi da quelli installati a terra*. elaborati grafici di dettaglio che riportino in pianta, prospetto e sezione le caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione con indicazione dei particolari costruttivi e di installazione in scala adeguata;

8. *nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni alla configurazione elettrica dell'impianto: lo schema elettrico as built con indicazione:*
 - a. del numero delle stringhe e del numero dei moduli per stringa;
 - b. di eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;
 - c. del numero di inverter e delle modalità di collegamento delle uscite degli inverter;
 - d. di eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;
 - e. dei contatori dell'energia prodotta e dei contatori dell'energia e prelevata e/o immessa in Rete;
 - f. del punto di collegamento alla Rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi, presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS) e di eventuali altre fonti di generazione;
9. fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell'intervento.
10. Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (*Factory Inspection Attestation* e Certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale per il sito produttivo di riferimento (se nella disponibilità del Soggetto Responsabile, solo in caso di sostituzioni effettuate su impianti con maggiorazione prevista dai DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012);
11. Scheda di Sintesi dell'intervento scaricabile dal Portale SIAD.

A.3. Rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici

- Impianti con potenza compresa tra 3 e 20 kW
 1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
 2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
 3. elenco in formato *excel*/riportante marca, modello e numero di matricola dei componenti rimossi;
 4. documentazione comprovante la motivazione dell'intervento:
 - a. nel caso di furto o incendio copia della denuncia presentata alle competenti Autorità a cui deve essere allegato l'elenco dei componenti oggetto di furto ovvero coinvolti nell'incendio;
 - b. nel caso di guasto o avarie non riparabili
 - i. se il componente rimosso non può più essere utilizzato ed è oggetto di smaltimento ai sensi della disciplina vigente, copia dei documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento a cui deve essere allegato l'elenco dei componenti smaltiti;

- ii. nei casi di difetti di fabbricazione, se il componente rimosso è ritirato in garanzia dal produttore, copia dei documenti attestanti l'avvenuto ritiro da parte del produttore;
 - c. nel caso di rimozioni avvenute per motivazioni diverse dalle precedenti in cui è previsto che i componenti rimossi non vengano smaltiti ma siano destinati ad altri usi
 - i. in caso di stoccaggio come scorta tecnica per future sostituzioni nell'ambito dello stesso impianto, copia dei documenti comprovanti l'avvenuto stoccaggio;
 - ii. in caso di cessione ad un soggetto terzo o di riutilizzo su un altro impianto non incentivato, copia dei documenti comprovanti la destinazione del componente;
 5. *nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni della disposizione dell'impianto:* un disegno planimetrico *as built* con indicazione, nel caso di impianti diversi da quelli installati a terra, delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione;
 6. *nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni alla configurazione elettrica dell'impianto:* schema elettrico *as built*;
 7. rinuncia definitiva alla quota parte di potenza dismessa e non più in esercizio redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
 8. attestazione Gaudì aggiornata;
 9. fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell'intervento;
 10. Scheda di Sintesi dell'intervento scaricabile dal Portale SIAD.
- *Impianti con potenza superiore a 20 kW*
 1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
 2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
 3. relazione illustrativa dell'intervento realizzato con l'indicazione delle motivazioni dell'intervento;
 4. elenco in formato *excel* riportante marca, modello e numero di matricola dei componenti rimossi;
 5. documentazione comprovante la motivazione dell'intervento:
 - a. nel caso di furto o incendio copia della denuncia presentata alle competenti Autorità a cui deve essere allegato l'elenco dei componenti oggetto di furto ovvero coinvolti nell'incendio;
 - b. nel caso di guasto o avarie non riparabili
 - i. se il componente rimosso non può più essere utilizzato ed è oggetto di smaltimento ai sensi della disciplina vigente, copia dei documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento a cui deve essere allegato l'elenco dei componenti smaltiti;
 - ii. se il componente rimosso è ritirato in garanzia dal produttore nei casi di difetti di fabbricazione, copia dei documenti attestanti l'avvenuto ritiro da parte del produttore;
 - c. nel caso di rimozioni avvenute per motivazioni diverse dalle precedenti in cui è previsto che i componenti sostituiti non vengano smaltiti ma siano destinati ad altri usi

- i. in caso di stoccaggio come scorta tecnica per future sostituzioni nell'ambito dello stesso impianto, copia dei documenti comprovanti l'avvenuto stoccaggio;
 - ii. in caso di cessione ad un soggetto terzo o di riutilizzo su un altro impianto non incentivato, copia dei documenti comprovanti la destinazione del componente;
6. *nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni alla configurazione dell'impianto:*
 - a. un disegno planimetrico *as built*;
 - b. *solo per impianti diversi da quelli installati a terra*. elaborati grafici di dettaglio che riportino in pianta, prospetto e sezione le caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione con indicazione dei particolari costruttivi e di installazione in scala adeguata;
7. *nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni alla configurazione elettrica dell'impianto:* lo schema elettrico *as built* con indicazione:
 - a. del numero delle stringhe e del numero dei moduli per stringa;
 - b. di eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;
 - c. del numero di inverter e delle modalità di collegamento delle uscite degli inverter;
 - d. di eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;
 - e. dei contatori dell'energia prodotta e dei contatori dell'energia e prelevata e/o immessa in Rete;
 - f. del punto di collegamento alla Rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi, presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS) e di eventuali altre fonti di generazione;
8. rinuncia definitiva alla quota parte di potenza dismessa e non più in esercizio redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
9. attestazione Gaudì aggiornata;
10. fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell'intervento;
11. Scheda di Sintesi dell'intervento scaricabile dal Portale SIAD.

A.4. Sostituzione degli inverter su impianti che beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all'utilizzo di componentistica made in EU

- *Impianti con potenza superiore a 3 kW*
 1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
 2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
 3. elenco in formato *excel*/riportante marca, modello e numero di matricola dei componenti sostituiti e di quelli di nuova installazione;
 4. Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, da un ente di certificazione accreditato EN 45011 (se nella disponibilità del Soggetto

Responsabile, solo in caso di sostituzioni effettuate su impianti con maggiorazione prevista dal D.M. 5 luglio 2012).

A.5. Interventi di modifica edilizia all'immobile e/o al manufatto su cui è installato l'impianto

- Impianti con potenza compresa tra 3 e 20 kW
 1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
 2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
 3. *nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni della disposizione dell'impianto:* un disegno planimetrico *as built* con indicazione, nel caso di impianti diversi da quelli installati a terra, delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione;
 4. *nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni alla configurazione elettrica dell'impianto:* schema elettrico *as built*;
 5. fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell'intervento.

- Impianti con potenza superiore a 20 kW
 1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
 2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
 3. fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell'intervento;
 4. elaborati grafici di dettaglio in cui siano riportate in pianta, prospetto e sezione le caratteristiche tecniche e dimensionali dell'installazione con indicazione dei particolari costruttivi e di installazione in scala adeguata;
 5. relazione illustrativa dell'intervento realizzato con l'indicazione delle motivazioni dell'intervento;
 6. *nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni alla configurazione dell'impianto:* un disegno planimetrico *as built*;
 7. *nei casi in cui la realizzazione dell'intervento abbia comportato variazioni alla configurazione elettrica dell'impianto,* lo schema elettrico *as built* con indicazione:
 - a. del numero delle stringhe e del numero dei moduli per stringa;
 - b. di eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;
 - c. del numero di inverter e delle modalità di collegamento delle uscite degli inverter;
 - d. di eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;
 - e. dei contatori dell'energia prodotta e dei contatori dell'energia e prelevata e/o immessa in Rete;

- f. del punto di collegamento alla Rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi, presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS) e di eventuali altre fonti di generazione.

A.6. Variazioni di configurazione elettrica

A.6.1. Variazione del regime di cessione in Rete dell'energia prodotta dall'impianto

- Impianti con potenza compresa tra 3 e 20 kW
 1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
 2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
 3. schema elettrico *as built*.

- Impianti con potenza superiore a 20 kW
 1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
 2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
 3. relazione illustrativa dell'intervento realizzato;
 4. schema elettrico *as built* con indicazione:
 - a. del numero delle stringhe e del numero dei moduli per stringa;
 - b. di eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;
 - c. del numero di inverter e delle modalità di collegamento delle uscite degli inverter;
 - d. di eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;
 - e. dei contatori dell'energia prodotta e dei contatori dell'energia e prelevata e/o immessa in Rete;
 - f. del punto di collegamento alla Rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi, presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS) e di eventuali altre fonti di generazione.

A.6.2. Modifiche del punto di connessione

1. Comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) di avvenuta realizzazione di interventi significativi, redatta sulla base dei modelli precompilati resi disponibili tramite l'applicativo SIAD;
2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
3. relazione illustrativa dell'intervento realizzato;
4. documentazione contenente l'indicazione del nuovo codice e della data di decorrenza della modifica;
5. attestazione Gaudì aggiornata.